

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione con scorporo e decreto correttivo Ires

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

Tra le **numeroso novità contenute nel decreto legislativo di riforma dell'Ires** (approvato dal Consiglio dei ministri del 30.4.2024), vi sono alcune norme dedicate alla **fiscalità della scissione con scorporo**, cioè il nuovo modello di scissione societaria, che sono state introdotte, nel corso del 2023, con l'[articolo 2506.1, cod. civ.](#) **L'operazione in questione**, pur rientrando a pieno titolo tra le scissioni (non è casuale la sua collocazione nella sezione III del Capo X, appunto nella sezione dedicata alle scissioni) presenta **alcune differenze sostanziali con le ordinarie scissioni** e possiamo dire che si colloca a metà strada tra il **conferimento di azienda e la scissione tradizionale**.

Non vi è dubbio che una peculiarità molto rilevante di questa operazione societaria consista nel fatto che la partecipazione - che rappresenta i beni (o il ramo d'azienda trasferito alla beneficiaria) - **non viene assegnata ai soci della scissa** (come avviene nelle scissioni ordinarie con conseguente riduzione del patrimonio netto della stessa scissa), ma viene **direttamente iscritta nell'attivo della società dante causa** (scissa per l'appunto). Il trattamento fiscale di tale partecipazione, specie nel caso di vendita della medesima, costituiva un **tema fiscale irrisolto**, sul quale la dottrina ha elaborato in questi mesi **varie teorie**.

Ebbene, ora il tema trova una sua **disciplina organica**, tramite l'inserimento di un comma 15 ter, all'[articolo 173, Tuir](#). In tale comma, sono **affrontate più questioni** (non solo il trattamento fiscale della partecipazione iscritta), ma **il punto di partenza** (lett. a, comma 15 ter) è proprio il **valore fiscale della partecipazione**. In questo senso, si afferma una **continuità con il valore delle attività e delle passività trasferite**, confermando la tesi da molti sostenuta, in base alla quale nella scissione con scorporo **non vi possono essere differenze di valore tra i beni trasferiti e la partecipazione**, e ciò in linea con il fatto che **la scissa non riduce il proprio patrimonio netto** per effetto della scissione. Il passaggio normativo è in genere condivisibile, **escludendo che la beneficiaria e la scissa possano, di fatto, rivalutare i beni trasferiti** come, invece, è possibile nella scissione ordinaria; basti pensare alla **scissione che si traduce in un aumento di capitale della beneficiaria più elevato dei valori contabili dei beni trasferiti**.

Come si diceva, questa scelta normativa è condivisibile nella maggior parte dei casi, ma resta

un **tema da sviscerare**, ovvero sia l'ipotesi che **la scissione con scorporo sia negativa**. In tale contesto, la **scissa trasferisce alla beneficiaria passività più elevate rispetto alle attività**, quindi con un **saldo negativo del netto assegnato**, ma poi accade che, tramite l'emersione di plusvalenze latenti, **tale negatività si tramuta in positività**. La scissione con scorporo negativa è ammessa dalla dottrina, basti pensare alla chiara posizione espressa nella Circolare Assonime n. 14/2023, laddove si afferma che **la scissa non subisce mai riduzioni del patrimonio netto**; anzi, questo potrebbe incrementarsi per effetto della scissione negativa, ritenuta, pertanto, **legittima nello scorporo**. Ma se così è, **come si concilia l'incremento del valore dei beni** con il fatto che la partecipazione **mantiene il valore dei beni trasferiti**?

Vediamo questo esempio: la scissa trasferisce alla beneficiaria un **ramo di azienda** che presenta i seguenti dati: attivo che comprende **un immobile iscritto al dato contabile di 500, valore complessivo 1000, passivo 1500**. La beneficiaria si costituisce **con un netto di 100**, poiché **il valore reale dell'immobile è di 1.100**, in quanto **presenta plusvalenze latenti per 600**. Quindi viene iscritta la partecipazione al valore di 100, ma con **quale costo fiscalmente riconosciuto**? Letteralmente si dovrebbe concludere che il valore fiscale della partecipazione è di - 500, poiché diversamente ragionando si avrebbero **salti di imposta in caso di cessione**. **Il punto meriterebbe una conferma** da parte della Agenzia delle Entrate.

Il secondo aspetto chiarito (che è diretta conseguenza del punto sopra citato) è che, in capo alla beneficiaria, **le attività e le passività trasferite mantengono il valore fiscalmente riconosciuto** che esse presentavano in capo alla scissa; pertanto, si conferma la **continuità dei valori contabili**, anche per la società avente causa della scissione (fatte salve le considerazioni sulla scissione negativa di cui sopra).

Altro aspetto molto delicato che viene affrontato è **il tema della anzianità di detenzione**. Questo aspetto, nel conferimento di azienda, è stato regolato affermando che la conferitaria detiene, per finzione giuridica, l'azienda trasferita a far data da quando **la stessa era stata detenuta dalla conferente**. In modo simile, ma considerando che nella scissione scorporo vi può essere il trasferimento anche di beni che non configurano una azienda, si statuisce che le attività e le passività trasferite alla beneficiaria si intendono detenute da quando **sono state detenute dalla scissa**. Ciò permetterà di fruire, ad esempio, della rateizzazione delle plusvalenze, laddove sia **ceduto un bene da parte della beneficiaria immediatamente dopo l'atto di scissione**: la detenzione (triennale) retroagisce alla **data di precedente detenzione da parte della scissa**.

Ma non vi è dubbio che, sul tema della anzianità di detenzione, la questione più attesa **era capire come comportarsi in merito alla partecipazione ricevuta dalla scissa**. L'argomento è stato oggetto, infatti, di discussione a seguito della sentenza della Cassazione n. 8235/2023, in base alla quale la **partecipazione in capo alla conferente l'azienda assume l'anzianità di detenzione dei beni conferiti** (non già della azienda), il che ha generato una **conclusione assurda**, posto che i beni della azienda conferita potrebbero **essere stati acquisiti in tempi diversi**, e ciò rende impossibile individuare **una unica anzianità di detenzione da assegnare alla partecipazione**.



Va anche rilevato che, in materia di conferimento di azienda, **la dottrina ha sempre interpretato il passaggio normativo dell'[articolo 176, comma 4, Tuir](#)** (laddove afferma che la partecipazione assume l'anzianità di detenzione dei beni dell'azienda conferita), nel senso di dare **rilevanza alla anzianità di detenzione della azienda** (e non del singolo bene) e tale interpretazione era stata fatta propria, paradossalmente, anche dalla stessa Agenzia delle entrate ([circolare n. 57/E/2008](#)). Ora, per la scissione scorporo viene risolto il problema interpretativo stabilendo che, la **partecipazione in capo alla scissa si intende detenuta da quando era detenuta l'azienda non già i singoli beni**. È auspicabile che questo condivisibile intervento normativo venga esteso, in via interpretativa, anche alla **similare operazione di conferimento di azienda**.